

Scuole Paritarie Primaria e dell'Infanzia **“Opera Mons. Liviero”**



STATUTO ORGANI COLLEGIALI

www.piccoleancelledelsacrocuore.net

Via del Santo 88
Fax 049/8751470
e-mail: pasc.liviero@pcn.net

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

La Comunità scolastica "Piccole Ancelle del Sacro Cuore" per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per la Scuola dell'infanzia e primaria. Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: Consigli di classe e di interclasse per la Scuola primaria, Consiglio di intersezione per la Scuola dell'infanzia, Collegio dei docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria.

Art. 2 - Finalità istituzionali.

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso " Piccole Ancelle del Sacro Cuore " e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali e secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) dell' Istituto è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

I Membri di Diritto

- Ente Gestore: - Madre Superiora della Comunità Religiosa
- Dirigenza scolastica: - Coordinatrice delle attività educative e didattiche della Scuola dell'infanzia e primaria
- Economa

II Membri Elettivi

- Docenti: 3 rappresentanti eletti, di cui: 1 per la Scuola d'Infanzia, 2 per la Scuola Primaria eletti dai rispettivi corpi, debitamente distribuiti per ogni tipo di scuola presente nell'ambito del C. I.
- Genitori: 3 rappresentanti eletti, di cui: 1 per la Scuola d'Infanzia, 2 per la Scuola Primaria, eletti dai rispettivi corpi, debitamente distribuiti per ogni tipo di scuola presente nell'ambito del C. I.

L'appartenenza ai rispettivi settori (infanzia, primaria) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall'art. 6.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. 'specialisti' o 'esperti' esterni a giudizio del Presidente o dietro richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Poteri decisionali

- a. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
- b. definisce gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
- c. fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e sulla base delle loro decisioni, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione di iniziative per la Scuola sulla base delle finalità del Progetto Educativo;
- d. adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- e. provvede all'adozione di un eventuale regolamento interno dell'Istituto;
- f. dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
- g. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole);
- h. promuove la partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- i. propone forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dalla scuola;

- j. propone all'Amministrazione della scuola indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librerie;
- k. esprime parere circa i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse
- l. esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, della scuola.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario/a, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Convoca e presiede le riunioni del C.I., ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le proposte pervenute. Rappresenta il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno 3 volte, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'"ordine del giorno" delle riunioni devono essere presentate al Presidente del Consiglio d'Istituto, almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'"ordine del giorno" ai Consiglieri **almeno 5 giorni prima** della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito quaderno e affisse albo della Scuola, all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte indirettamente.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice-Presidente. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a. esame ed approvazione di modifiche allo statuto, in base all'art. 24;
- b. discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita della scuola.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

CAPITOLO II CONSIGLIO DI CLASSE, di INTERCLASSE, di INTERSEZIONE

Art. 9 - Composizione

Consiglio di classe Scuola primaria: tutti i docenti della classe. Presiede la Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Consiglio di Interclasse Scuola primaria: tutti i docenti e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna classe interessata. Presiede la Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Consiglio di intersezione Scuola dell'Infanzia: tutti i docenti e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna sezione interessata. Presiede la Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso

Art. 10 - Competenze

I Consigli di Classe, di Sezione, di Interclasse, di Intersezione si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I Consigli di Classe e di Sezione possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi o sezioni (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

I Consigli si configurano 'perfetti' (per la validità delle loro sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti) se riuniti con la sola presenza dei docenti per gli scrutini; si configurano 'imperfetti' (per la validità delle loro sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti) se riuniti con la presenza dei genitori o della loro rappresentanza.

CAPITOLO III COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nella scuola dell'infanzia, primaria. È presieduto dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche designata.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche, che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio si configura come 'imperfetto' (per la validità delle sue sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti)

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta la Coordinatrice delle attività educative e didattiche ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 12- Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- b. formula proposte alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- c. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d. provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse;
- e. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;

- f. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- g. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- h. ratifica la scelta dei docenti-collaboratori della Coordinatrice delle attività educative e didattiche nella seguente misura: uno per le Scuole dell'infanzia e una per la scuola primaria;
- i. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe;
- j. nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.

CAPITOLO IV ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 13 - Assemblee dei Genitori.

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o della scuola.

Le Assemblee si svolgono nei locali della scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o dei 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea della scuola è convocata su richiesta dei Genitori rappresentanti di classe o del 20% dei genitori del plesso interessato.

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

L'Assemblea della scuola è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto tra i Genitori presenti.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto partecipano la Coordinatrice delle attività educative e didattiche e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche, assemblee dei Genitori di classe, d'interclasse e della scuola, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo della scuola.

Art. 14 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria della scuola.

CAPITOLO V ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 18 - Elettorato.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti. Genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art. 19b).

Art. 19- Candidature.

Per il Consiglio d'Istituto:

- a. personale docente: l'elettorato passivo spetta a tutti i docenti, nei rispettivi settori di appartenenza, che presentino la propria candidatura;
- b. genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura, nei rispettivi settori di appartenenza;

La candidatura va presentata dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni

Art. 20 - Svolgimento delle elezioni.

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 21 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto".

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto. Il presente "Statuto" può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. Ogni richiesta in tal senso sarà presentata alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche la quale provvederà a trasmetterla al C.I., che è l'organo competente per le opportune integrazioni e/o modificazioni.

Art. 22 - Vigore del presente "Statuto".

Il presente "Statuto", proposto dall'Ente Gestore dell'Istituto Paritario "Opera Mons. Liviero", discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2012/2013. Spetta al Consiglio d'Istituto eletto confermarne definitivamente il testo dopo eventuali interventi di integrazione o modifica.

Prima revisione novembre 2012
Conferma a.s. 2013/2014 – a.s 2014/2015
Seconda revisione novembre 2015